SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 novembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 68:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, sezione opere pubbliche, sezione di credito agrario, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. 360.

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. Per le finalità di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

Art. 2.

Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)* del presente comma;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli inter-

venti possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984.

Art. 3.

Facilitazioni per l'acquisizione di immobili

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonchè nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

Art. 4.

Commissione per la salvaguardia di Venezia

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale».

4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f)-bis* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche, mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.

Art. 5.

Aree e fabbricati demaniali

1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

Art. 6.

Autorizzazione alla regione Veneto

1. La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.

Art. 7.

Norme finanziarie

1 I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1 1-*bis*, 1-*ter* dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 798/1984 reca: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

— I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 recavano: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *e*), della legge n. 798/1984 è il seguente:

«La somma di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

(Omissis);

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico».

— Il testo dell'art. 6, primo comma, della medesima legge n. 798/1984 è il seguente:

«La somma di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse».

— Il testo dell'art. 3, terzo comma, della stessa legge n. 798/1984 è il seguente: «Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) *c*), *d*) ed *l*), nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il comitato di cui all'art. 4».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 663 *(Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato)*. — Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva: ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione».

«Art. 665 *(Opposizione, provvedimenti del giudice)*. — Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice (667), su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 551/1988 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) è il seguente:

— Il testo degli articoli 38 e 39 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) è il seguente:

«Art. 38 *(Diritto di prelazione)*. — Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Art. 39 *(Diritto di riscatto)*. — Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) è il seguente:

«Art. 5. — È istituita la commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente della regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto».

— Il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 171/1973 è il seguente:

«Art. 2. — La regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente della giunta regionale del Veneto, presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave».

— Per il titolo della legge n. 798/1984 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. *(Esclusioni dalla presente legge)*. — La presente legge non si applica:

a) ai dipendenti dalle società di cui all'art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo capo I del titolo V;

d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata.

f-bis) *ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».*

Nota all'art. 5:

— La legge n. 1266/1967 reca: «Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale "Sacca Serenella" sito nello stesso comune».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) è il seguente: «3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9».

Note all'art. 7.

— Il testo degli articoli 24, 30 e 31 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 24 *(Personale)*. — 1. In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma».

«Art. 30 *(Bacino regionale pilota)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'art. 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministro del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31».

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

- Il testo degli articoli 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 253/1990 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relativi ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino».

«Art. 12. — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

«Art. 13. — 1. Il segretario generale di cui all'art. 12, comma 2, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurarsi al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990».

«Art. 14. — 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 183 del 1989 competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

«Art. 15. — 1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'art. 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57».

«Art. 16. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla durata di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del

Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990».

— Il testo degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.

Art. 1-*bis*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) è il seguente:

«Art. 4 *(Attuazione concertata del programma)*. — 1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonché i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento».

Nota all'art. 8:

Per il titolo dei DD.LL. n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5779-*ter*)

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 15 luglio 1991, degli articoli 1, 2 e da 10 a 14 del disegno di legge n. 5779, presentato dagli on.li ROCELLI e SANTUZ il 26 giugno 1991.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 15 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 18 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 1991.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2972):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 20 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 25 settembre 1991; 16, 17 ottobre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.

91G0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1991.

Criteri per la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto le delibere del CIPE del 29 novembre 1983 e del 19 giugno 1984 di localizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro composta da quattro sezioni da 660 MW ciascuna, funzionanti a carbone e ad olio combustibile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 13 maggio 1985, con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire detta centrale;

Considerato che i piani energetici nazionali del 1986 e del 1988 hanno riconfermato la necessità di costruire detta centrale per far fronte al fabbisogno di energia elettrica in Italia ed in particolare per coprire il pesante deficit di energia elettrica nelle aree meridionali, anche nel quadro degli indirizzi di diversificazione delle fonti energetiche;

Visto che, a seguito delle nuove normative emanate dal Governo in materia ambientale, l'ENEL, in data 25 maggio 1989 e 30 maggio 1990, ha presentato istanza documentata al Ministero dell'industria per il funzionamento policombustibile (carbone, metano e olio combustibile) della centrale e per la realizzazione dei necessari interventi di risanamento ambientale per il contenimento delle emissioni;

Considerato che la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, istituita presso il Ministro dell'ambiente, con parere del 27 luglio 1990 ha confermato la compatibilità ambientale della centrale, prevedendo altresì dettagliate indicazioni e prescrizioni ai fini di tutela ambientale;

Visto il verbale di accordo della riunione tenutasi il 10 luglio 1991 presso il Ministero dell'industria con la partecipazione di rappresentanti della regione Calabria, del comune di Gioia Tauro e delle OO.SS. nazionali, regionali e territoriali, nel corso del quale sono stati esaminati i problemi legati alla riapertura del cantiere della centrale di Gioia Tauro, anche in ordine alla realizzazione graduale dell'impianto;

Considerato l'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale della Calabria in data 31 luglio 1991;

Viste le proposte avanzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella riunione del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1991 e condivise dal Consiglio medesimo;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

È confermata la realizzazione della centrale di Gioia Tauro costituita da quattro sezioni ciascuna della potenza nominale di 660 MW di tipo policombustibile (metano, olio combustibile e carbone) la cui costruzione avverrà in modo graduale con una serie di verifiche preventive sulle prime due sezioni.

La realizzazione dell'impianto si rende necessaria ed urgente per far fronte alla crescente domanda di energia elettrica nel quadro degli indirizzi di diversificazione delle fonti energetiche.

L'impianto dovrà essere realizzato con l'adozione delle più moderne tecnologie per l'abbattimento degli inquinanti e con la migliore sistemazione paesistica dell'opera stessa al fine di mitigarne l'impatto visivo.

L'impianto di stoccaggio del carbone verrà costruito completamente al chiuso.

Al momento dell'entrata in esercizio, il CIPE, sentito il Ministero degli affari esteri e la regione Calabria, darà all'ENEL indirizzi di massima sulle modalità di utilizzo dei vari combustibili e sulla diversificazione degli approvvigionamenti, in relazione alla situazione energetica del Paese ed ai riflessi di ordine internazionale.

La costruzione della prima e seconda sezione inizierà entro il 1992; quella della terza e quarta sezione inizierà nel 1995.

Le modalità di esercizio della terza e quarta sezione saranno definite solo dopo che, per un periodo di tre anni, sarà verificato il rispetto, con l'esercizio della prima e seconda sezione, di quanto prescritto dalla commissione VIA con il citato parere del 27 luglio 1990.

Tale verifica nonché le verifiche ed i controlli previsti dal parere sopra citato saranno effettuati dal Ministero dell'ambiente sulla base dei dati raccolti da un sistema di monitoraggio e da un osservatorio ambientale da realizzare secondo quanto previsto dal citato parere della commissione VIA ed aperto alla collaborazione della regione, degli enti locali e delle istituzioni universitarie calabresi.

L'esercizio a regime della centrale, nell'articolazione dei suoi quattro gruppi ed a verifiche effettuate con esito positivo, sarà condotto in modo che le emissioni di SO_2 risultino inferiori al 50% delle emissioni dell'intera centrale alimentata a carbone che era stata originariamente prevista e siano asservite al sistema di monitoraggio al fine di consentire un adeguato margine di ricettività ambientale.

Il Ministro dell'industria dovrà provvedere a rilasciare all'ENEL, entro sessanta giorni, il necessario provvedimento autorizzativo e a tale fine i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della sanità e della marina mercantile sono chiamati a rendere, entro trenta giorni, i pareri richiesti dal Ministero dell'industria.

Il Ministro del lavoro dovrà contestualmente provvedere ad adottare i provvedimenti di propria competenza per garantire il sostegno del reddito dei lavoratori impiegati nella costruzione della centrale di Gioia Tauro, per i quali ne sussistano i presupposti a partire dalla data del licenziamento.

Dovranno essere impiegati nella costruzione della centrale di Gioia Tauro, nei limiti delle esigenze, tutti gli occupati alla data 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà definire un pacchetto di investimenti connessi con la realizzazione della centrale e con particolare attenzione alla polifunzionalità del porto di Gioia Tauro.

Dovranno essere avviate a conclusione trattative con i rappresentanti della regione Calabria, la quale ha impegnato la giunta regionale a sviluppare la trattativa con il Governo centrale per dare seguito alle indicazioni del Consiglio.

Roma, 11 novembre 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A4949

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 novembre 1991.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze finanziarie alle cooperative agricole di rilevanza nazionale a valere sui fondi residui della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

Vista la comunicazione dell'ufficio di controllo della Corte dei conti n. 258 del 30 settembre 1991;

Ritenuto di adeguarsi alla suddetta comunicazione della Corte dei conti;

Considerata la necessità e l'urgenza di determinare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, tenendo presente, rispetto alla entità dei fabbisogni, i limiti delle residue disponibilità di bilancio della richiamata legge n. 752 del 1986 sul cap. 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da impegnare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. I procedimenti amministrativi, che hanno avuto orgine nel vigore della legge 8 novembre 1986, n. 752 (art. 4, comma 3, lettera *c)*, a valere sugli stanziamenti dalla stessa previsti, e che non sono stati conclusi alla data del 31 ottobre 1991 con l'adozione del formale provvedimento d'impegno per la concessione dei contributi predeterminati in linea di massima con comunicazione al tempo effettuata agli organismi cooperativi affidatari, sono definiti secondo criteri di priorità nell'ordine indicato nei successivi commi e modalità di concessione dei relativi importi contributivi. Sui predetti importi sarà operata una riduzione percentuale lineare del 10%, avuto riguardo alla necessità di contenere le relative erogazioni nei limiti delle residue disponibilità dei fondi di bilancio da impegnare entro il 31 dicembre 1991.

2. Ai fini di cui al comma 1 assumono carattere prioritario le seguenti azioni:

a) per gli aiuti alle spese di gestione, i procedimenti amministrativi relativi agli organismi cooperativi:

i cui soci si sono impegnati a sottoscrivere e versare, presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale nelle forme e modalità previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile 1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991;

che hanno presentato la prescritta polizza fidejussoria per ottenere l'anticipazione del contributo secondo la regolamentazione indicata nelle circolari n. 185 del 15 giugno 1987, n. 205 del 1° aprile 1988, n. 221 del 4 aprile 1989 e n. 236 del 20 aprile 1990;

che, operando in settori di rilevanza strategica per l'economia regionale e nazionale, hanno concordato con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un piano di risanamento pluriennale da completare con la concessione dei contributi affidati anteriormente al 31 ottobre 1991;

b) per gli aiuti alla formazione dei quadri manageriali, i procedimenti amministrativi relativi agli organismi cooperativi nei cui confronti è stata definita l'istruttoria limitatamente alle pubblicazioni periodiche programmate ed al completamento di progetti stralcio riguardanti strutture e attrezzature a servizio delle cooperative di rilevanza nazionale;

c) per le iniziative riguardanti la realizzazione di investimenti produttivi, compresi quelli attinenti agli impianti di proprietà dello Stato per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i procedimenti amministrativi interessanti gli organismi cooperativi:

che hanno ottenuto per investimenti produttivi l'anticipazione del 50% della spesa complessivamente ammessa;

i cui soci si sono impegnati a sottoscrivere e versare, presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale nelle forme e modalità previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile 1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991;

che operano nel settore lattiero-caseario e si caratterizzano, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle disposizioni nazionali, per la qualità e tipicità del prodotto italiano trasformato e commercializzato sul mercato nazionale ed internazionale, avuto riguardo all'alto valore aggiunto del prodotto ed alla sua influenza trainante rispetto all'esportazione di prodotti agro-alimentari italiani e ciò al fine di conseguire l'obiettivo di consolidarne e rafforzarne la competitività;

che hanno richiesto ed ottenuto anteriormente alla data del 31 ottobre 1991 l'autorizzazione ministeriale all'inizio dei lavori, tuttora in corso, ovvero che hanno alla stessa data ultimato i relativi lavori.

3. Le operazioni relative ai risanamenti e/o consolidamenti di passività pregresse assumono carattere prioritario anche nell'ordine di liquidazione nei casi in cui i procedimenti amministrativi si perfezionano con contratti di mutuo, definiti e non condizionati, con gli istituti di credito, entro e non oltre il 15 novembre 1991 ed acquisiti entro il successivo 30 novembre.

4. I procedimenti amministrativi che non ricadono nell'ambito applicativo dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono esclusi dalla liquidazione e possono essere rinnovati con la ripresentazione dei relativi progetti

di sviluppo nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui alla circolare n. 262 del 5 agosto 1991, riconoscendosi agli organismi cooperativi, che hanno dato inizio agli investimenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1991 con la presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria, l'aiuto contributivo purché le relative procedure risultino conformi alle disposizioni precedentemente diramate con le relative circolari ministeriali. In quest'ultimo caso la spesa occorrente farà carico allo stanziamento del cap. 7253 per l'anno 1991

5. Per le modalità di concessione dei contributi si osservano le disposizioni di cui alla circolare del 5 agosto 1991, n. 262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 1991.

Art. 2.

1. Le iniziative relative agli investimenti con istruttoria definita entro il 31 ottobre 1991 che non trovano copertura nelle disponibilità di bilancio sul cap. 7520 possono essere ammesse a finanziamento sui fondi previsti nel cap. 7523 per l'anno 1991 con la stessa riduzione percentuale lineare del 10% di cui al precedente art. 1, comma 1.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa interprovinciale di consumo - S.c. a r.l. Co.In.Co.», in Longarone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1991 effettuata nei confronti della società «Cooperativa interprovinciale di consumo - S.c. a r.l.», con sigla Co.In.Co., con sede in Longarone (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società «Cooperativa interprovinciale di consumo - S.c. a r.l.», con sigla Co.In.Co., con sede in Longarone (Belluno), costituita per rogito notaio Antonino Calcagno, repertorio n. 346 in data 7 novembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe Serafini, residente in via Giamosa, 98, Belluno, non è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4952

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 settembre 1991.

Decadenza di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti in data 27 maggio 1991 e 2 agosto 1991 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1991 e n. 189 del 13 agosto 1991), con i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono state dichiarate decadute le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate negli allegati agli stessi provvedimenti;

Rilevato che, alla luce di ulteriori elementi nel frattempo acquisiti, il presupposto della decadenza dell'autorizzazione previsto dalla richiamata disposizione legislativa risulta essersi verificato anche per altre specialità medicinali per uso umano;

Constatata, inoltre, la necessità di apportare alcune rettifiche al citato decreto 27 maggio 1991:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono dichiarate decadute le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'allegato 1, limitatamente alle confezioni contraddistinte dai numeri di codice di seguito specificati.

2. Le specialità medicinali di cui al comma 1 non possono più essere oggetto di vendita.

Art. 2.

1. È revocata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali riportate nell'allegato 2 al presente decreto, erroneamente incluse nell'allegato al decreto 27 maggio 1991, richiamato nelle premesse. Delle specialità medicinali predette resta, pertanto, consentita la vendita.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

SPECIALITÀ MEDICINALI DICHIARATE DECADUTE
(3° Elenco)

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
Afi	Folico	012068019
	Folico	012068021
Angelini	Vit. A Angelini	005566017
	Vit. A Angelini	005566029
	Vit. B1 Angelini	005567021
	Vit. B1 Angelini	005567033
	Vit. C Angelini	005569064
	Versus glicole	021179142
	Versus neom	021179205
	Versus spray	021179282
Ausonia	Vitascorbin	007114010
Benedetti	Xibor	025359011
	Xibor	025359023
	Xibor	025359035
	Xibor	025359047
Berna	Globuman	008806010
	Globuman	008806046
Bioresearch	Sudac	024556019
	Sudac	024556021
	Reutol	024627034
	Reutol	024627046
Boehringer Mannheim	Titralac	004314011
	Titralac	004314023
Bruschettini	Bruxicam	025478013
Byk Gulden	Alexan	023870013
Chinoin	Phospholine Iodide	016083026
Crosara	Gineflavir	014764017
	Raufluin	017538024
	Platocillina	022365050
CT	Bacterial	023041015
	Bacterial	023041027
	Kefox	024312035
	Uropimid	024482010
Cyanamid	Novantrone	02612603
Dukron	Cortevit	02193302
	Atoxepan	02219702
	Latorex	02348801
	Latorex	02348802
	Latoral	02348902
Duncan	Ultroxim	02357701
	Ultroxim	02357702
	Ultroxim	02357703
	Ultroxim	02357704
	Ultroxim	02357705
	Ultroxim	02357706
	Panzid vena	02521104
	Panzid vena	02521105
Esseti	Ketartrium	02449401
	Ketrizin	02575901
Farmigea	Colineo	02275601
Firma	Firmalone	01578201
	Valitran	01981301
	Betacef	02469401
	Betacef	02469402
	Tobrex	02496801
	Tobrex	02496802
Fisons	Peridon	02430911
Glaxo	Cepoven	02283302
Glaxo Allen	Eparina vitrum	00558902
IBP	Ibikin	01981501
IFI	Amilit	02191401
	Amilit	02191402
Irbi	Sinovial	02337301
	Sinovial	02337302
	Sinovial	02337303
	Sinovial	02337304
	Sinovial	02337305
	Sinovial	02337306
ISF	Antidrasi	01541301
	Antidrasi	01541302
	Zonulasi	01591101
ISI	Plasma umano universale	01107601
	Plasma umano universale	01107602
Ism Belfanti	Endamina nutritiva	00464101
	Endamina nutritiva	00464102
	Endamina nutritiva	00464103
	Endamina nutritiva	00464104
Isom	Analgesic	02473801
	Analgesic	02473802
	Analgesic	02473804
	Analgesic	02473805
Kelemata	Brek	00169302
Eli Lylli	Insulina Lylly	00409107
	Insulina Lylly	00409108
Lisapharma	C Lisa	00771801
	Ampilisa	02164701
	Esacinone	02179704
	Esacinone	02179705
	Ultramicina	02485201
	Ultramicina	02485202
	Ultramicina	02485203
	Ultramicina	02485204
Lusofarmaco d'Italia	Neoginon depositum	01307001
	Ginandrolo depositum	01353801

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
Magis	Difosfocin	024121105
	Cefurin	024330019
	Cefurin	024330033
	Cefurin	024330058
	Cefurin	024330060
	Cefurin	024330072
	Latoxacef	025453010
	Latoxacef	025453022
Manetti e Roberts	Eparina nuovo	008413027
Max	Orgo M	026382010
	Orgo M	026382022
	Orgo M	026382034
Medici domus	Domureuma	024891018
	Domureuma	024891020
Menarini	Mensiso	023612043
	Mensiso	023612056
	Neo cromaton cortex	023851013
Marck sharp e dohme	Navolin	018630018
Ottolenghi	Rinocorfene	020345017
	Cortamide	021834041
	Cortamide	021834054
Parke Davis	Abidec	004097022
	Abidec	004097034
Pierrel	Aminocomplesso	002336081
	Aminocomplesso	002336093
	Aminocomplesso	002336105
	Aminocomplesso	002336117
Recordati	Cloradryn	026402014
Sigma Tau	Tiobione	026680013
	Tiobione	026680025
	Tiobione	026680037
	Tiobione	026680049
Sofar	Boldosten	001798014
	Amaro Maffioli	002963015
Tosi	Cobalvit	019566013
UCM	Sulfarlem	023675010
Valeas	Suprin	022562019
	Suprin	022562033
	Suprin	022562058
Vis	Neo Epa	022268015
	Neo Epa	022268027
Alfa Wassermann	Alfa eparina sodica	024928020.

ALLEGATO 2

SPECIALITÀ MEDICINALI PER LE QUALI È REVOCATA LA DECADENZA PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE 27 MAGGIO 1991.

Società interessate	Specialità medicinali	Numeri di codice
Aima	Albumina umana Aima	023310030
	Albumina umana Aima	023310042
	Albumina umana Aima	023310055
	Haimaplex	025841040
	Haimaplex	025841053
	Haimaplex	025841065
Lagap	Atoxan	013592023
	Allerpant	016184018
	Stenocor	016360012
	Flavozym	018537035
	Epaglifer	019854037
	Epaglifer	019854049
	Ribocort	020493058
	Ribocort	020493060
	Diclocillin	022264016
	Diclocillin	022264028
	Liticon	022320016
	Liticon	022320030
	Celex	023947017
	Amoxibiotic	023962020
	Amoxibiotic	023962032
	Amoxibiotic	023962057
	Amoxibiotic	023962069
	Amoxibiotic	023962071
	Gram micina	024642011
	Gram micina	024642023
	Spabucol	024764033
Schering plough	Viarex	024789012
	Viarex	024789024
	Paxipam	026367019
	Paxipam	026367021

91A4929

ORDINANZA 4 ottobre 1991.

Piano di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini dal territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476: pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina, in attuazione della decisione della Commissione CEE n. 91/57/CEE del 24 gennaio 1991;

Vista la decisione del Consiglio CEE del 26 giugno 1990 (n. 90/424/CEE) relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 24, modificata dalla decisione del Consiglio CEE del 4 marzo 1991 (n. 91/133/CEE);

Vista la decisione n. 91/46/CEE del 24 gennaio 1991 della Commissione CEE riguardante la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure d'emergenza adottate dall'Italia per la presenza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

Vista la decisione n. 90/638/CEE del Consiglio CEE del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1991 che istituisce il Centro di referenza per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 1990;

Vista la decisione del 17 giugno 1991 (n. 91/348/CEE) con cui la Commissione CEE ha approvato il piano di eradicazione della malattia presentato dall'Italia il 26 marzo 1991;

Ritenuto necessario dare attuazione alla predetta decisione comunitaria del 17 giugno 1991 allo scopo di pervenire mediante interventi di controllo alla eradicazione della malattia dal territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria l'esecuzione del piano di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina da attuarsi in tutto il territorio nazionale, approvato dalla Commissione CEE con propria decisione citata nelle premesse, secondo le modalità indicate al successivo art. 2.

2. A tale scopo sono sottoposti ai controlli sanitari da parte delle unità sanitarie locali i bovini da allevamento di età superiore a dodici mesi, e da ingrasso, di età non inferiore a sei mesi.

Art. 2.

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai fini attuativi del programma di cui al precedente art. 1 della presente ordinanza, dispongono il prelievo di campioni di sangue dei bovini degli allevamenti del proprio territorio, scelti secondo il sistema randomizzato, in correlazione alla tipologia di allevamento regionale, come di seguito riportato:

1.1. *Regione Lombardia*, accertamenti sierologici da almeno 298 allevamenti di cui 200 da riproduzione e 98 da ingrasso:

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Allevamenti da esaminare	1	4	6	14	37	47	154	35	298
Numero minimo dei capi da esaminare nelle aziende campione	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	7616

1.2. *Regione Piemonte*, accertamenti sierologici da almeno 300 allevamenti di cui 200 da riproduzione e 100 da ingrasso:

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Allevamenti da esaminare	3	10	11	33	76	66	79	22	300
Numero minimo dei capi da esaminare nelle aziende campione	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	6855

1.3. *Regione Veneto*, accertamenti sierologici da almeno 297 allevamenti di cui 200 da riproduzione e 97 da ingrasso

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Allevamenti da esaminare	4	11	17	31	68	47	62	57	297
Numero minimo dei capi da esaminare nelle aziende campione	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	6772

1.4. *Regione Marche*, accertamenti sierologici da almeno 298 allevamenti di cui 200 da riproduzione e 98 da ingrasso:

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Allevamenti da esaminare	6	25	32	70	36	95	30	4	298
Capi da esaminare negli allevamenti campione	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	5674

1.5. *Regione Friuli-Venezia Giulia*, accertamenti sierologici da almeno 298 allevamenti di cui 200 da riproduzione e 98 da ingrasso:

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Allevamenti da esaminare	6	22	32	52	69	72	31	14	298
Numero minimo dei capi da esaminare nelle aziende campione	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	5834

1.6. Per le restanti regioni e province autonome, il campionamento deve essere eseguito secondo la riportata tabella, in correlazione alla tipologia di allevamento regionale:

Allevamenti con numero capi (classe ISTAT)	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-499	500 e oltre	Totale
Valle d'Aosta	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Trentino-Alto Adige	0	2	2	5	6	1	1	0	17
Liguria	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Emilia-Romagna	0	1	3	8	18	17	20	5	72
Toscana	0	1	2	2	5	1	7	2	20
Umbria	0	1	1	1	3	1	2	0	9
Lazio	1	2	4	6	7	4	5	1	30
Abruzzo	1	1	2	3	3	1	1	0	12
Molise	0	1	1	2	1	0	0	0	5
Campania	1	5	5	7	5	3	2	1	29
Puglia	0	1	1	3	5	2	2	1	15
Basilicata	0	1	2	2	2	0	1	0	8
Calabria	1	2	3	4	3	2	2	1	18
Sicilia	0	1	1	6	15	6	3	2	34
Sardegna	0	1	2	4	8	4	3	1	23
Totale	4	20	30	54	82	42	49	14	295

Capi da esaminare negli allevamenti campione

Capi/allev.	tutti	tutti	tutti	16	22	25	28	29	—
Totale	8	100	270	864	1804	1050	1372	406	5874

2. I bovini degli allevamenti sottoposti al controllo del piano debbono essere identificabili ed i relativi contrassegni individuali devono essere riportati nella scheda allegata n. 1 che deve accompagnare i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio.

3. Gli animali degli allevamenti controllati non possono essere spostati prima degli esiti degli esami sierologici ad esclusione degli animali che devono essere avviati direttamente alla macellazione, senza passare per i mercati o le fiere.

4. Negli allevamenti in cui vengono rilevate sieropositività si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 giugno 1991, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 2 della presente ordinanza, tutti i bovini degli allevamenti da riproduzione destinati ad essere spostati, devono essere sottoposti agli accertamenti sierologici per la pleuropolmonite essudativa contagiosa nei trenta giorni precedenti la data di spedizione da un'azienda all'altra.

2. Parimenti sono soggetti a controlli sierologici su base campionaria a livelli statisticamente significativi, i bovini da ingrasso che vengono introdotti in allevamenti, stalle di sosta.

3. I controlli sanitari per la pleuropolmonite contagiosa bovina sono eseguiti anche sugli animali della specie bovina importati negli allevamenti di destinazione.

4. I sieri degli animali di cui ai precedenti commi devono essere esaminati con carattere di priorità dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

Art. 4.

1. In attuazione dell'art. 1 del presente decreto, i prelevamenti dei campioni di sangue devono essere eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali.

2. Tuttavia le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per comprovate esigenze zooprofilattiche, sentito il Ministero della sanità, possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati per il prelievo di campioni di sangue. Per i compensi spettanti ai veterinari liberi professionisti e per i rimborsi dovuti ai veterinari delle unità sanitarie locali, si richiamano, in quanto applicabili, per analogia, le norme previste dal decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1988, n. 476, citato nelle premesse.

3. I campioni di sangue opportunamente identificati dovranno essere inviati al più presto possibile all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che in caso di esito non favorevole deve recapitarli tempestivamente all'Istituto zooprofilattico di Teramo, per la conferma.

4. Gli esiti di positività sierologica devono essere comunicati, tempestivamente e simultaneamente, dagli istituti zooprofilattici all'unità sanitaria locale interessata, al servizio veterinario regionale e al Ministero della sanità.

5. I predetti enti tengono a disposizione della Commissione CEE, per un periodo di tre anni dalla realizzazione del piano, i documenti comprovanti gli esami per un eventuale controllo da parte dell'esecutivo comunitario.

6. Ogni siero deve essere accompagnato dalla scheda conforme al modello allegato *A*.

7. Per il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano di risanamento dalla pleuropolmonite dei bovini viene istituita una commissione presso il Ministero della sanità incaricata del controllo, della sorveglianza e del coordinamento dei servizi veterinari per una uniforme attuazione del programma sanitario in tutto il territorio nazionale.

8. Il Ministero della sanità, d'intesa con il centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, istituito con decreto ministeriale 2 maggio 1991 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, promuove la raccolta in modo uniforme, e l'elaborazione da parte del centro stesso dei dati epidemiologici sul programma di cui trattasi, inviati dagli istituti zooprofilattici e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati dalla competente autorità sanitaria in seguito a casi di pleuropolmonite contagiosa bovina al Ministero e alle regioni e province autonome suddette.

Art. 6.

1. L'onere finanziario relativo all'attuazione del piano di cui trattasi è posto a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE
DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA DEI BOVINI

ANNO ....

Regione: ....

U.L.S.S. Nr. ....

Provincia ....

Servizio veterinario ....

Codice comune e allevamento

SCHEDA INFORMATIVA DI STALLA RELATIVA AI CAMPIONI DI SANGUE
PRELEVATI PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI DELLA P.P.C.B

Proprietario:

Cognome .... Nome ....

Comune .... Contrada ....

Numero di animali presenti in allevamento ....

Indirizzo produttivo dell'allevamento ....

Classe di appartenenza dell'allevamento: da ...... a ...... capi

Campioni prelevati Nr.: ....:...

N.	Razza	Sesso	Età	Matricola numero	Data introduzione	Provenienza (1)	Esito (2)	Data esito

Nome, cognome, indirizzo del veterinario prelevatore ....

Timbro U.S.L. e firma
del dirigente

Luogo: .... Data invio: ....

N.	Razza	Sesso	Età	Matricola numero	Data introduzione	Provenienza (1)	Esito (2)	Data esito

N.	Razza	Sesso	Età	Matricola numero	Data introduzione	Provenienza (1)	Esito (2)	Data esito

Nome, cognome, indirizzo del veterinario prelevatore ....

....

Luogo: .... Data invio: ....

Timbro U.S.L. e firma del dirigente

....

(1) Precisare se la provenienza è nazionale od estera; se nazionale scrivere il comune e la sigla della provincia; se estera è sufficiente indicare il Paese.

(2) Se la DDC è negativa scrivere negativo; se la DDC è positiva indicare il titolo.

N.B. Una copia di questa scheda deve essere inviata dagli istituti zooprofilattici sperimentali (anche per gli esiti negativi) ai fini statistici ed epidemiologici al Cesme dell'Istituto zootecnico sperimentale di Teramo.

91A4915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del ripristino dell'acquedotto comunale e la realizzazione di una nuova opera di presa idrica in località «Cornin» da parte del comune di Mazzo di Valtellina. (Deliberazione n. V/8033).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 gugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) per la realizzazione di ripristino acquedotto comunale e nuova opera di presa località «Cornin» su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappale 2, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel sopperire alle croniche carenze idriche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale dell'opera di presa da realizzare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappale 2, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4930

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 1991.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la parziale ricostruzione di un fabbricato in località Pialeral, demolito da una slavina nel 1986, da parte di Agostoni Fausto e F.lli. (Deliberazione n. V/8248).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Agostoni Fausto e F.lli per la ricostruzione di edificio su area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappale 2622/B, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto della giunta regionale del 4 maggio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta (deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 7 febbraio 1989), la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella ricostruzione di un fabbricato crollato a seguito di una slavina nel gennaio 1986;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle proposte di piano paesistico elaborato dai soggetti incaricati ed avuto riguardo al tipo di ricostruzione prevista che risulta ambientalmente coerente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella verifica dell'inesistenza di compromissioni paesaggistiche dovute alla ricostruzione in oggetto;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione, del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappale 2622/B, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pasturo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 2 maggio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione e il potenziamento dell'acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/11632).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Valdidentro (Sondrio) per la realizzazione di sistemazione e potenziamento acquedotto su area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 1, 2, 3, 36, 66, 67, 68 e 80, foglio 32, mappali 6, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 96, 134, 389, 390, 393, 426, 452, 453, 454, 455, 463, 464, 474, 475, 479, 507, 514, 518 e 519, foglio 34, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel porre rimedio a carenze dell'approvvigionamento idrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 1, 2, 3, 36, 66, 67, 68 e 80, foglio 32, mappali 6, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 96, 134, 389, 390, 393, 426, 452, 453, 454, 455, 463, 464, 474, 475, 479, 507, 514, 518 e 519, foglio 34, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdidentro (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione, da parte del comune stesso, di nuove opere di presa idrica a servizio dell'acquedotto comunale, in località Ligurno. (Deliberazione n. V/11634).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Porto Valtravaglia (Varese) per la realizzazione di nuove opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale località Ligurno su area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappali 969, 970 e 968, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del provvedimento amministrativo *ex lege* n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'importanza delle nuove opere di presa sulla futura distribuzione idrica comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale, che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con vòti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappali 969, 970 e 968, foglio 5, dell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Porto Valtravaglia (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4933

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione della viabilità nella zona Val Poschiavina-Gembrè da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/11635).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Lanzada (Sondrio) per la realizzazione di sistemazione viabilità Val Poschiavina-Gembrè su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 31 e 32, foglio 5, mappali 12 e 14, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Preso atto della deliberazione del consiglio comunale di Lanzada n. 55 prot. n. 1945, in data 11 luglio 1990;

Vista la nota prot. n. 1945 in data 7 gennaio 1991 dell'amministrazione comunale di Lanzada;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel migliorare le condizioni dell'attività agricolo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificarne la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 31 e 32, foglio 5, mappali 12 e 14, foglio 6, dell'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4934

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato agricolo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/11636).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la ristrutturazione di fabbricato agricolo su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 3, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella conservazione dei fabbricati indispensabili;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 3, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Il prefetto di Padova con decreto prot. n. 1757/91 Sett. II del 15 luglio 1991, ha utorizzato l'Università degli studi di Padova ad acquistare un complesso immobiliare sito in Padova del valore di L. 2.500.000.000 da destinarsi ad insediamenti universitari.

91A4944

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100685/1.27.5 - 2° Sett. A del 7 maggio 1991, ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli «Federico II» ad acquistare un complesso immobiliare sito in Napoli del valore di L. 62.000.000.000, da destinarsi ad insediamenti universitari.

91A4942

Autorizzazione all'Istituto orientale di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100934/1.27.5 - 2° Sett. A del 20 maggio 1991, ha autorizzato l'Istituto orientale di Napoli ad acquistare un terreno dai signori Rita e Matteo Cucino mediante permuta del valore di L. 1.500.000 da destinarsi ad insediamenti universitari.

91A4943

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 7838/R datato 30 settembre 1991 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7837/R anch'esso datato 30 settembre 1991, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO A

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ITAL SUISSE	00758180152	*IDRORUBINA*	021263037	B1 C/VIT B6 30 CPR
DELALANDE ISNARDI	00487310013	*TRIMALCINA*	021466038	30 CONFETTI
			021466040	40 CONFETTI
ITAL SUISSE	00758180152	*VISCOR*	017183017	30 CONF 75 MG
ITAL SUISSE	00758180152	*ZIMETON*	021807019	IM IV 5 F LIOF + 5 F SOLV 2,5 ML

ALLEGATO B

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ITAL SUISSE	00758180152	*BIOXIMA*	024335010	VENA 1 1 FL
			·024335073	1 FL 750 MG + 1 F
UPJOHN	00768480154	*DALACIN T*	025314028	FLAC 60 ML SOLUZ USO TOPICO
ABC	00470340019	*FERRITIN OTI*	012238034	POLVERE 20 BUSTINE 20 MG
ISMUNIT	08908380150	*INFLUMIX*	023414129	10 FIALE 1 ML
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*MIALIN*	026088068	36 COMPRESSE 0.25 MG
ISMUNIT	08908380150	*MINIFLU SI*	026491086	10 FIALE 1 ML
ISF	00776670150	*NEODUPLAMOX*	026141123	12 COMPRESSE SOLUBILI 312,5 MG
			026141135	12 COMPRESSE SOLUBILI 625 MG
CORVI	09776510159	*SOBREPIN*	021481142	12 BUSTINE GRANUL 200 MG
			021481155	24 BUSTINE GRANUL 200 MG
SIT	01108720598	*TESTOVIS*	003559022	DEPOSITUM IM FIALA 50 MG
			003559034	DEPOSITUM IM FIALA 100 MG

91A4941

MINISTERO DEL TESORO

N. 216

Corso dei cambi del 6 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227,010	1227 —	1227 —	1227 —
E.C.U.	1533,500	1533,500	1533 —	1533,500	1533,500	1533.500	1533,360	1533,500	1533,500	1533.500
Marco tedesco	749,700	749,700	749,750	749,700	749,700	749,700	749,680	749,700	749,700	749.700
Franco francese	219.270	219,270	219,250	219.270	219.270	219.270	219.270	219,270	219,270	219.270
Lira sterlina	2178.900	2178,900	2182 —	2178,900	2178.900	2178.900	2178.750	2178.900	2178.900	2178,900
Fiorino olandese	665,250	665,250	665,500	665,250	665.250	665,250	665,270	665,250	665.250	665.250
Franco belga	36,389	36,389	36,380	36,389	36,389	36.389	36,393	36.389	36.389	36.380
Peseta spagnola	11,916	11.916	11,920	11,916	11,916	11,916	11,914	11,916	11.916	11,920
Corona danese	193,070	193,070	193,500	193,070	193,070	193,070	193,220	193,070	193.070	193.060
Lira irlandese	2003,700	2003,700	2002 —	2003,700	2003,700	2003,700	2003,950	2003.700	2003,700	-
Dracma greca	6,652	6,652	6,660	6.652	6.652	6.652	6,654	6,652	6.652	- -
Escudo portoghese	8,717	8,717	8,720	8,717	8,717	8,717	8.717	8,717	8.717	8,720
Dollaro canadese	1090,700	1090,700	1093 —	1090,700	1090,700	1090,700	1090.300	1090.700	1090.700	1090,700
Yen giapponese	9,450	9,450	9.460	9,450	9,450	9,450	9,449	9.450	9,450	9.450
Franco svizzero	848,600	848,600	850 —	848,600	848.600	848,600	848.550	848,600	848,600	848,60
Scellino austriaco	106.530	106,530	106,500	106,530	106,530	106.530	106,523	106,530	106,530	106,520
Corona norvegese	191,200	191,200	191,250	191,200	191.200	191,200	191.150	191.200	191,200	191,200
Corona svedese	205,350	205,350	205,250	205,350	205,350	205,350	205,410	205,350	205.350	205.350
Marco finlandese	307,670	307,670	308 —	307,670	307,670	307.670	307,690	307.670	307,670	--
Dollaro australiano	961.500	961,500	964 —	961.500	961.500	961.500	961,800	961.500	961.500	961.500

Media dei titoli del 6 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,375
» » » 21- 4-1987/94	87.375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,525
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100.600
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,775
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,650
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100.750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100.700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	100,025
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,475
» » » » 19- 5-1986/92	100,700
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	100.600
» » » » 1-12-1987/92	100.400
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100.095
» » » »	1- 3-1988/93	100.100
» » » »	1- 4-1988/93	100.250
» » » »	1- 5-1988/93	100.650
» » » »	1- 6-1988/93	100.550
» » » »	18- 6-1986/93	100.100
» » » »	1- 7-1988/93	100.425
» » » »	17- 7-1986/93	99.975
» » » »	1- 8-1988/93	100.425
» » » »	19- 8-1986/93	100.050
» » » »	1- 9-1988/93	100.400
» » » »	18- 9-1986/93	100.050
» » » »	1-10-1988/93	100.675
» » » »	20-10-1986/93	100.300
» » » »	1-11-1988/93	100.875
» » » »	18-11-1987/93	100.350
» » » »	19-12-1986/93	100.775
» » » »	1- 1-1989/94	100.350
» » » »	1- 2-1989/94	100.200
» » » »	1- 3-1989/94	100.300
» » » »	15- 3-1989/94	100.250
» » » »	1- 4-1989/94	100.275
» » » »	1- 9-1989/94	100.200
» » » »	1-10-1987/94	100.375
» » » »	1-11-1989/94	100.325
» » » »	1- 1-1990/95	99.925
» » » »	1- 2-1985/95	100.300
» » » »	1- 3-1985/95	99.425
» » » »	1- 3-1990/95	99.875
» » » »	1- 4-1985/95	99.350
» » » »	1- 5-1985/95	99.675
» » » »	1- 5-1990/95	99.975
» » » »	1- 6-1985/95	99.075
» » » »	1- 7-1985/95	99.475
» » » »	1- 7-1990/95	99.825
» » » »	1- 8-1985/95	99.400
» » » »	1- 9-1985/95	99.600
» » » »	1- 9-1990/95	99.775
» » » »	1-10-1985/95	99.925
» » » »	1-10-1990/95	99.950
» » » »	1-11-1985/95	100.125
» » » »	1-11-1990/95	100 —
» » » »	1-12-1985/95	100.075
» » » »	1-12-1990/95	100.025
» » » »	1- 1-1986/96	99.700
» » » »	1- 1-1986/96 II	100.100
» » » »	1- 1-1991/96	99.825
» » » »	1- 2-1986/96	99.675
» » » »	1- 2-1991/96	99.625
» » » »	1- 3-1986/96	99.725
» » » »	1- 4-1986/96	99.925
» » » »	1- 5-1986/96	99.750
» » » »	1- 6-1986/96	99.800
» » » »	1- 7-1986/96	99.450
» » » »	1- 8-1986/96	99.200
» » » »	1- 9-1986/96	99.550
» » » »	1-10-1986/96	99.100
» » » »	1-11-1986/96	99.450
» » » »	1-12-1986/96	99.500
» » » »	1- 1-1987/97	99 —
» » » »	1- 2-1987/97	98.900
» » » »	18- 2-1987/97	98.875
» » » »	1- 3-1987/97	98.950
» » » »	1- 4-1987/97	98.975
» » » »	1- 5-1987/97	99.075
» » » »	1- 6-1987/97	98.900
» » » »	1- 7-1987/97	98.825
» » » »	1- 8-1987/97	98.900
» » » »	1- 9-1987/97	99.150
» » » »	1- 3-1991/98	98.925
» » » »	1- 4-1991/98	99 —
» » » »	1- 5-1991/98	99.150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11.50%	21-12-1991	99.925
» » »	9.25%	1- 1-1992	99.875
» » »	9.25%	1- 2-1992	99.500
» » »	11.00%	1- 2-1992	99.825
» » »	9.15%	1- 3-1992	99.700
» » »	12.50%	17- 3-1992	100.125
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.775
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.500
» » »	12.50%	1- 4-1992	100.075
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	100.100
» » »	12.50%	18- 4-1992	100.075
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.350
» » »	11.00%	1- 5-1992	99.500
» » »	12.50%	1- 5-1992	100.150
» » »	12.50%	17- 5-1992	100.100
» » »	9.15%	1- 6-1992	99.150
» » »	10.50%	1- 7-1992	99.800
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.650
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.625
» » »	12.50%	1- 9-1992	100.325
» » »	12.50%	1-10-1992	100.475
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.750
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.450
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.350
» » »	12.50%	1- 9-1993	100.400
» » »	12.50%	1-10-1993	100.575
» » »	12.50%	1-11-1993	100.650
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.750
» » »	12.50%	17-11-1993	100.475
» » »	12.50%	1-12-1993	100.375
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.450
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	100.250
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100.350
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	100.400
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100.350
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100.450
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.175
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.075
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	100.175
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	100.050
» » »	12.50%	1-11-1990/97	100.125
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	100.025
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	100.025
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	100.225

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	98.675
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.750
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	98.600
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100.525
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99.775
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	99.575
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98.675
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	97.075
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	97.075
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	97.200
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.025
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95.925
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	95.875
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98.125
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	94.625
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	99.425
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94.275
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	99.575
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	101.275
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	100.325
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	101.225
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103.275
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	105.675
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	99.125
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	103.825
» » » »	26- 9-1990/95	11.90%	104.625

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SFORACI

91M06111

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art 4 della legge n. 675 del 1977

Il CIPI, nella seduta dell'8 ottobre 1991, ha deliberato quanto segue:

L'agevolazione a suo tempo concessa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Acciaierie venete S.p.a. per lo stabilimento di Padova-Camin è intestata alla Eurogolf S.p.a., la quale ha modificato la propria ragione sociale in Acciaierie venete S.p.a.

91A4947

Approvazione dei programmi di ristrutturazione delle unità minerarie

Il CIPI, nella riunione dell'8 ottobre 1991, ha deliberato quanto segue:

Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 dicembre 1990 sono approvati i programmi di ristrutturazione delle unità minerarie elencate nelle sottoindicate tabelle, nelle quali sono altresì indicati, per il mantenimento in fase produttiva negli anni 1990 e 1991, sia il livello produttivo di massima per ciascuna miniera che l'importo del contributo concedibile ai sensi dell'art. 7 della legge n. 221/1990:

1. Mantenimento nel 1990 delle unità minerarie in fase produttiva:

Unità minerarie	Società	Livello prod. (tonn.)	Tenori	Contrib. (milioni)
Campiano (Grosseto)	N. Solmine	593.030	36.02% S	6.906
Niccioleta (Grosseto)	N. Solmine	211.895	36.02% S	1.764
Masua (Cagliari)	Soc. it. miniere	460.500	6,92% (Pb+Zn)	8.058
Raibl (Udine)	Soc. it. miniere	185.950	6,16% (Pb+Zn)	3.380
Montevecchio (Cagliari)	Soc. it. miniere	31.200	6.04% (Pb+Zn)	3.803
Monteponi (Cagliari)	Soc. it. miniere	356.500	5.24% (Pb+Zn)	11.794
Sos Enattos (Nuoro)	Ri.Mi.Sa	30.107	6.62% Zn	389
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	22.000	Talco	877
Barega (Cagliari)	Bariosarda	83.040	30% BaS04	1.478
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	38.389	33,4% BaS04+1.09% Pb	568
Genna Tres Montis (Cagliari)	Mineraria Silius	289.302	28,95% CaF2+2.59% Pb	5.159
Racalmuto (Agrigento)	Italkali	122.393	Salgemma	
Racalmuto (Agrigento)	Italkali	27.922	Kainite flottata	411
Realmonte (Agrigento)	Italkali	223.273	Salgemma	
Realmonte (Agrigento)	Italkali	149.031	Kainite flottata	2.712
				47.299

2. Mantenimento nel 1991 delle unità minerarie in fase produttiva:

Unità minerarie	Società	Livello prod. (tonn.)	Tenori	Contrib. (milioni)
Campiano (Grosseto)	N. Solmine	470.000	36.02% S	4.444
Niccioleta (Grosseto)	N. Solmine	170.000	36.02% S	1.191
Masua (Cagliari)	Soc. it. miniere	470.000	5,81% (Pb+Zn)	7.130
Raibl (Udine)	Soc. it. miniere	72.000	6.58% (Pb+Zn)	1.687
Montevecchio (Cagliari)	Soc. it. miniere	7.800	5.28% (Pb+Zn)	589
Monteponi (Cagliari)	Soc. it. miniere	440.000	7.18% (Pb+Zn)	9.257
Sos Enattos (Nuoro)	Ri.Mi.Sa	30.107	6.62% Zn	344
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	22.000	Talco	472
Barega (Cagliari)	Bariosarda	83.040	30% BaS04	1.130
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	38.389	33.4% BaS04+1.09% Pb	979
Genna Tres Montis (Cagliari)	Mineraria Silius	289.302	28.95% CaF2+2.59% Pb	6.302
Racalmuto (Agrigento)	Italkali	170.950	Salgemma	
Racalmuto (Agrigento)	Italkali	18.647	Kainite flottata	173
Realmonte (Agrigento)	Italkali	301.273	Salgemma	
Realmonte (Agrigento)	Italkali	56.688	Kainite flottata	796
Fontane (Torino)	Talco Valchisone	36.515	Talco	706
				35.200

91A4948

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1991» (Comunicato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991)

Nella tabella concernente la «Situazione dei debiti pubblici interni», riportata alla pagina 63 del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della voce «Debito fluttuante...», nella colonna riportante i dati al 31 agosto 1991, dove è scritto: «*477.816.822*», leggasi: «*482.807.292*» e, nella colonna riportante i dati delle differenze, dove è scritto: «*6.198.915*», leggasi: «*11.189.385*».

In conseguenza di tale rettifica, in corrispondenza della voce «Totale generale», nella colonna riportante i dati al 31 agosto 1991, dove è scritto: «*1.248.764.215*», si legga: «*1.253.754.685*», mentre nella colonna riportante le differenze, dove è scritto: «*80.355.533*», si legga: «*85.346.003*».

91A4923

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200